



**GIOVANI** *si*



Regione Toscana



**ALLEGATO A**

**BANDO ATTUATIVO DEL  
TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1**

**MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ  
DELLE AZIENDE AGRICOLE (AGRICOLTURA DI PRECISIONE E DIGITALE)**

**(FINANZIATO CON FONDI EURI – EUROPEAN RECOVERY INSTRUMENT)**

**ANNUALITÀ 2022**

## INDICE

<b>1. Finalità e Risorse .....</b>	<b>4</b>
1.1 Finalità e obiettivi .....	4
1.2 Dotazione finanziaria .....	5
<b>2. Requisiti di ammissibilità .....</b>	<b>5</b>
2.1 Richiedenti/Beneficiari .....	5
2.2 Condizioni di accesso .....	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto .....	7
<b>3. Interventi finanziabili e spese ammissibili .....</b>	<b>7</b>
3.1 Interventi finanziabili .....	8
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi .....	11
3.2.1 Localizzazione degli interventi .....	11
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti .....	11
3.2.3 Ambiti e settori di intervento .....	11
3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele	11
3.2.5 Norme di protezione ambientale .....	11
3.2.6 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola .....	12
3.2.7 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti .....	13
3.3 Massimali e minimali .....	13
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto .....	14
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese .....	14
3.4.2 Termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento a saldo .....	15
3.4.3 Varianti in corso d'opera .....	15
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili .....	15
3.5.1 Normativa di riferimento .....	15
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza .....	15
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali .....	16
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili .....	16
3.6 Intensità del sostegno .....	17
3.7 Cumulabilità .....	18

<b>4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....</b>	<b>18</b>
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	18
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	18
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto .....	19
<b>5. Valutazione e istruttoria della domanda .....</b>	<b>20</b>
5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	20
5.2 Formazione della graduatoria.....	26
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	26
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento .....	27
5.5 Istruttoria di ammissibilità .....	27
5.6 Correzione degli errori palesi .....	27
<b>6. Realizzazione e modifica dei progetti .....</b>	<b>27</b>
6.1 Atto per l'assegnazione dei contributi .....	27
6.2 Impegni del beneficiario.....	28
6.3 Modifiche dei progetti .....	30
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario .....	30
<b>7. Erogazione e rendicontazione .....</b>	<b>30</b>
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili .....	30
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto .....	30
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria .....	30
<b>8. Verifiche, controlli e revoche .....</b>	<b>31</b>
8.1 Verifica finale dei progetti .....	31
8.2 Rinuncia .....	31
8.3 Controlli e ispezioni.....	31
8.4 Sanzioni.....	31
<b>9. Disposizioni finali .....</b>	<b>31</b>
9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati) .....	31
9.2 Responsabile del procedimento.....	32
9.3 Disposizioni finali.....	32

# 1. Finalità e Risorse

## 1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione al tipo di operazione denominato "4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" previsto nell'ambito della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

E' stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" versione 11.1 approvato con DGR n. 1022 del 12 settembre 2022 (di seguito "PSR"), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 5.0" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione del tipo di operazione 4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – agricoltura di precisione e digitale - annualità 2022".

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 45/2007 e ssmii che intendono realizzare, all'interno della propria azienda, investimenti, materiali ed immateriali, che gli consentono di introdurre/potenziare in azienda pratiche di agricoltura di precisione al fine di rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo, attraverso l'ottimizzazione nell'uso degli input esterni (ad esempio fitofarmaci, fertilizzanti, etc.) e delle risorse (ad esempio umane, mezzi etc..), minimizzando al contempo l'impatto ambientale.

Questo risultato lo si ottiene grazie all'introduzione/potenziamento in azienda di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale". A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale dicitura tutti i dispositivi che compongono l'universo IoT- *Internet of Things* - per l'agricoltura; macchine e attrezzature intelligenti dotate di sensoristica anche di posizionamento che possono eseguire operazioni attraverso input da remoto; l'uso dei *big data* in agricoltura, attraverso anche l'elaborazione e analisi in post-produzione del dato registrato anche con la realizzazione di mappature; robot e droni utilizzati per rilievo, monitoraggio, sviluppo di mappe ed interventi colturali nei limiti di ciò che è previsto dalle normative e dagli strumenti ad oggi disponibili.

Le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale", meglio descritte nel successivo paragrafo "Interventi finanziabili", consentono allo IAP di eseguire entrambe le attività come di seguito declinate:

- a) **Raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (digitalizzazione dell'agricoltura):** consiste nella raccolta e gestione, in formato digitale, delle informazioni inerenti sia la coltura/allevamento durante tutto il ciclo produttivo sia del contesto in cui tali informazioni si producono (terreno, clima, ambiente di coltivazione e allevamento, biosicurezza dei prodotti e riduzione degli sprechi in campo, etc). I dati vengono gestiti direttamente dall'azienda e/o per il tramite di servizi digitali in agricoltura, in grado di restituire all'azienda agricola un supporto tecnico per la programmazione e la scelta degli interventi in termini temporali, quantitativi e qualitativi (ad esempio attraverso il Sistema di Supporto alle Decisioni – DSS, mappe di prescrizione, mappe di vigore e produttività della coltura, modelli previsionali che stimano la probabilità delle infezioni e delle infestazioni, etc). I servizi digitali in agricoltura presenti sul mercato, preferibilmente aperti e interoperabili verso la pubblica amministrazione, possono supportare l'agricoltore nel processo di digitalizzazione dei dati e nella gestione della coltura/allevamento attraverso sistemi di supporto alle decisioni (DSS);
- b) **Esecuzione interventi di precisione:** questa fase presuppone l'impiego di macchine/attrezzature in grado di eseguire interventi a rateo variabile (VRT) tramite lettura di mappe di prescrizione oppure interventi puntuali e funzionali alle esigenze della coltura/allevamento sulla base delle informazioni fornite da servizi digitali in agricoltura (ad esempio mappe) e dai sistemi di supporto alle decisioni (ad esempio DSS o modelli previsionali).

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisi**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

## 1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando per la sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – agricoltura di precisione e digitale - annualità 2022", è pari ad **8.250.000 euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale, interamente finanziati attraverso le risorse messe a disposizione dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument) del Next Generation UE (NGEU), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione.

## 2. Requisiti di ammissibilità

### 2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";
2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali).

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo.

In caso di domanda di aiuto presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

### 2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela

degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

1. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
  2. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
  3. gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
  4. reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
  5. reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

4. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
5. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva e apicoltura, per i quali si applicano le norme sulla complementarità fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarità fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele".

I requisiti di cui ai punti da 1) a 4) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti<sup>1</sup>.

Nel caso del requisito di cui al punto 1) (regolarità contributiva), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

---

<sup>1</sup> In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito 1) deve essere verificato per ogni pagamento.

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 5) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

## **2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto**

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di saldo una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)".

Inoltre ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 così come modificata dalla Decisione della Giunta Regionale n. 23 del 3/2/2020 e dalla Decisione di Giunta Regionale n. 18 del 21/02/2022, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

## **3. Interventi finanziabili e spese ammissibili**

Ad ogni tipologia di investimento è riportato, fra parentesi "l'aspetto generale" previsto nella colonna di sinistra della tabella 1 del paragrafo "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola".

Gli investimenti inseriti in domanda sono ammissibili al sostegno e, poi, al pagamento degli aiuti a condizione che concorrono al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. introducono nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda sia l'attività di digitalizzazione dell'agricoltura che di esecuzione degli interventi nei termini descritti alle lettere a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi" e sia dimostrato che risultano fra loro funzionali nei termini descritti sempre nel suddetto paragrafo. La fase di digitalizzazione si considera introdotta anche quando l'azienda dimostra di averla attuata attraverso l'utilizzo di servizi digitali;
- b. introducono nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda una sola delle due attività descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi" in quanto l'altra attività risulta già sviluppata in azienda ed è dimostrato che è funzionale all'attività di nuova introduzione nei termini descritti sempre nel suddetto paragrafo. La fase di digitalizzazione si considera introdotta anche quando l'azienda dimostra di averla attuata attraverso l'utilizzo di servizi digitali;
- c. potenziamento nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda di una o entrambe le attività descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi" nei casi in cui tali attività sono già presenti e sviluppate in azienda, ad esempio, su una coltura/specie animale diversa da quella oggetto della domanda. Le attività che sono potenziate devono essere funzionali fra loro o con le attività già sviluppate in azienda nei termini descritti sempre nel precedente paragrafo "Finalità e obiettivi";
- d. nel caso di interventi inerenti le serre fisse e mobili deve essere dimostrato che trattasi di acquisto di una serra hi-tech o di una trasformazione di una serra esistente in serra hi-tech. Ai fini del presente bando si definisce "serra hi-tech" la serra nuova che dispone di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori "di agricoltura di precisione e digitale" o, nel caso di serra esistente, quella su cui vengono installate tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale". Nel caso delle serre detta tecnologia/attrezzatura e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" deve consentire di eseguire almeno la fase di digitalizzazione come descritta alla lettera a) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi". Tale attività di digitalizzazione deve riguardare tutte le caratteristiche elencate al punto A.2 Dotazioni aziendali – punto 1) produzione vegetali - punto 7 lettera a) del successivo paragrafo "Interventi finanziabili". Nei casi in cui la raccolta, gestione e monitoraggio di dati (digitalizzazione dell'agricoltura) di una o più delle caratteristiche elencate al precedente punto A.2.1.7.a non viene fatta o non avviene nei modi descritti alla lettera a) del precedente paragrafo "Finalità ed obiettivi" si ha l'esclusione dal finanziamento della nuova serra e di tutte le suddette tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale".

Non sono ammissibili al sostegno e, poi, al pagamento degli aiuti gli investimenti inseriti in domanda che non soddisfano almeno una delle condizioni richiamate alle precedenti lettere da a) a d);

Nella relazione allegata alla domanda, il richiedente deve dimostrare come l'investimento sia in grado di soddisfare almeno una delle condizioni richiamate alle precedenti lettere da a) a d). In particolare deve descrivere il processo operativo di introduzione/potenziamento dell'agricoltura di precisione e digitale, dalla fase di digitalizzazione dei dati agricoli fino al loro impiego, anche in collaborazione con i servizi digitali e DSS in agricoltura, per l'esecuzione di interventi di precisione in grado di migliorare la competitività e la sostenibilità delle produzioni agricole. Alla domanda di pagamento a titolo di saldo tale attività deve essere dimostrata anche tramite la presentazione di opportuna reportistica prodotta da tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori oggetto di finanziamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mappe di vigore, mappe di prescrizione, mappe di resa, report dei dati riferiti ad alcuni periodi di tempo prodotti da sensoristica oggetto di finanziamento.

Sono escluse dal finanziamento tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" o, più in generale, investimenti relativi alla gestione della risorsa idrica come meglio descritti al successivo punto 1) del paragrafo "Interventi/Spese non ammissibili".

### **3.1 Interventi finanziabili**

Gli investimenti e le spese ammissibili sono solo quelle elencate di seguito.

#### **A) INVESTIMENTI MATERIALI**

##### **A.1 FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI**

Ai fini del presente bando si definiscono "Fabbricati produttivi aziendali" i fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo.

Nella realizzazione degli interventi di seguito elencati è inclusa l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili).



**1) produzioni vegetali** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale–riduzione dell’inquinamento ambientale):

1. realizzazione di nuove serre fisse hi-tech come definita alla lettera d) del precedente paragrafo “Interventi finanziabili e spese ammissibili”.

## **A.2 DOTAZIONI AZIENDALI**

E’ previsto l’acquisto e, quando pertinente, l’installazione di nuove “dotazioni aziendali” con inclusa la relativa impiantistica elettrica, termosanitaria e simili di collegamento necessaria per il loro funzionamento.

Ai fini del presente bando è definita “serra mobile” il manufatto la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale e tutte le norme applicabili.

Nel caso in cui l’installazione di tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale” determini la trasformazione di una “serra mobile” in “serra fissa” l’ammissibilità degli interventi deve, fra le altre cose, soddisfare quanto previsto nel successivo paragrafo “Cantierabilità degli investimenti”.

**1) produzioni vegetali** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale–riduzione dell’inquinamento ambientale):

1. trattrice dotata di almeno tre fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale”. La trattrice, è ammesso che possa essere impiegata, in aggiunta al settore delle produzioni vegetali, anche per eseguire lavori di stalla qualora all’Ute oggetto della domanda risultano collegate delle UPZ.
2. attrezzature per la lavorazione del terreno che siano controllate elettromeccanicamente dalla macchina operatrice e siano dotate di almeno uno fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale” elencate al successivo punto 7);
3. attrezzature per la lavorazione del terreno per eseguire: il minimum tillage; zero tillage; semina su sodo o semi-sodo. Tutte devono essere controllate elettromeccanicamente dalla macchina operatrice e essere dotate di almeno uno fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale” elencate al successivo punto 7);
4. macchinari ed attrezzature controllate elettromeccanicamente dalla macchina operatrice e siano dotate di almeno uno fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale” elencate al successivo punto 7), finalizzati all’effettuazione di operazioni: colturali; di raccolta, di gestione del pascolo; limitatamente per il comparto florovivaistico, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione;
5. robot specializzati autonomi da impiegarsi nell’attività di digitalizzazione e/o di esecuzione di operazioni colturali e di raccolta in quanto dotati di uno o più fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale” elencate al successivo punto 7);
6. acquisto e installazione di nuove serre mobili hi-tech come definita alla lettera d) del precedente paragrafo “Interventi finanziabili e spese ammissibili”;
7. tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale” che assolvono alle funzioni descritte nei punti che seguono:
  - a) sensoristica IOT per la raccolta, gestione e monitoraggio dei dati rilevati in campo (digitalizzazione dell’agricoltura) inerenti: la produttività della coltura in termini di qualità/quantità; le caratteristiche della coltura nelle sue fasi di sviluppo da un punto di vista nutrizionale, fitosanitario, sviluppo vegetativo etc.; le caratteristiche del terreno (ad esclusione del fabbisogno idrico); le caratteristiche microclimatiche dell’ambiente colturale;
  - b) aeromobile a pilotaggio remoto (APR), noto comunemente come drone, da impiegarsi ai fini della raccolta, gestione e monitoraggio di tutti o una parte dei dati di cui alla precedente lettera 7.a);
  - c) l’acquisto/installazione di stazione meteo-climatica con tecnologia IOT da impiegarsi per la raccolta, gestione e monitoraggio dei dati relativi alle caratteristiche microclimatiche dell’ambiente colturale di cui alla precedente lettera 7.a);
  - d) sistemi di guida: satellitare; guida automatica; guida assistita; guida semi automatica;
  - e) sistemi di posizionamento (GPS) e/o di informazione geografica (GIS).
  - f) sistema di interfaccia di comunicazione elettronica conforme allo standard Isobus;

- g) Rateo variabile (sistema VRT). Nel caso che questo sistema sia previsto in macchinari/attrezzature per la distribuzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è ammesso il sistema VRT che si basa sulla lettura di mappe di prescrizione.

Tutte le suddette tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" (eccetto aeromobile a pilotaggio remoto -APR - e stazioni meteo climatiche) quando sono acquistati da soli sono ammissibili al sostegno a condizione che siano installati, in quanto compatibili, su macchinari/attrezzature già presenti in azienda e assolvono alle funzioni richiamate alla lettera a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

**2) zootecnia** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

1. Macchine e impianti tecnologici elettromeccanici e robot specializzati autonomi per la mungitura e per l'allattamento artificiale dotate di almeno una fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" elencate al successivo punto 4);
2. macchine e attrezzature elettromeccaniche per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti, abbeveratoi e mangiatoie, dotati almeno di una fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" elencate al successivo punto 4);
3. attrezzatura elettromeccaniche per la gestione delle condizioni climatico ambientali (ad esempio temperatura, umidità, etc...) della stalla dotati almeno di una fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" elencate al successivo punto 4);
4. tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" che assolvono alle funzioni descritte nei punti che seguono:
  - a) identificazione elettronica dei singoli capi e la loro gestione;
  - b) rilevazione della posizione dell'animale al pascolo (localizzazione e posizionamento geografico);
  - c) raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (digitalizzazione) inerenti il benessere dell'animale come lo stato produttivo, lo stato di salute e riproduttivo di ciascun animale, incluso il monitoraggio degli eventi di parto, le sue esigenze nutrizionali, la produttività in termini qualitativi/quantitativi, le caratteristiche microclimatiche dell'allevamento;
  - d) raccolta, gestione e monitoraggio dati dei singoli alimenti (digitalizzazione);
  - e) calibrazione dei singoli alimenti che compongono la dieta dell'animale;
  - f) gestione della razione alimentare in funzione delle esigenze dell'animale o di gruppi di animale.
  - g) aeromobile a pilotaggio remoto (APR), noto comunemente come drone, da impiegarsi ai fini della raccolta, gestione e monitoraggio di tutti o una parte dei dati di cui alle precedenti lettere dal presente punto;

Le suddette tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di "agricoltura di precisione e digitale" (eccetto aeromobile a pilotaggio remoto -APR) quando sono acquistati da soli sono ammissibili al sostegno a condizione che siano installati, in quanto compatibili, su macchinari/attrezzature già presenti in azienda e assolvono alle funzioni richiamate alla lettera a) e b) del precedente paragrafo "Finalità e obiettivi".

**3) di servizio** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

1. attrezzature informatiche, inclusi smartphone e tablet, utilizzati per la gestione della attività oggetto del presente bando (solo hardware);

**A.3 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014** (miglioramento del rendimento economico)

**B) SPESE GENERALI**

Le spese generali sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente documento.

**C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:**

Acquisizione di programmi informatici (solo software) utili per la gestione/esecuzione delle attività oggetto del presente bando.

## 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

### 3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

### 3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA, completi di tutte le autorizzazioni che consentono l'inizio dei lavori, sono stati acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

### 3.2.3 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti le attività di produzione, incluso l'allevamento, dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggere; ortofruttili compresi la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell'apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da "tartufaie coltivate" definite tali ai sensi della L.R. 50/95; tabacco.

### 3.2.4 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 6155 del 06/04/2022 e ss.mm.ii).

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura/miele che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

### 3.2.5 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
  - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
  - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015 e ssmmii).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

### 3.2.6 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
<b>Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:</b>	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
<b>Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:</b>	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
<b>Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:</b>	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente sotto paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

### 3.2.7 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili" e soddisfano le condizioni richiamate nel paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola.

### 3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1), è correlato:

- al numero di occupati iscritti all'INPS e
- all'attivazione di un numero di tirocini non curricolari, nei modi e nei termini previsti nella L.R. 32/2002 (Art. 17 bis e seguenti) e del DPRG n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti)

secondo i valori contenuti nella tabella seguente:

Tabella 2: Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati

		N° Occupati		
		<3	3-6	>6
N° Tirocini	0	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	1	200.000 €	250.000 €	250.000 €
	2			350.000 €

Con il termine "occupato" si intende: l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori. Nel caso di attivazione di due tirocini il termine "occupato", come previsto dal DPRG n. 47/R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Sono, in tutti i casi, esclusi dal suddetto termine "occupati" i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I tirocini non curricolari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale. Quelli che non soddisfano tale condizione non sono conteggiati ai fini del calcolo del massimale di contributo.

Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e per richieste di massimale di contributo superiore a **150.000,00 €**.

Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preventivati. E' concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare.

Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventivati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, in funzione del numero degli occupati determinato in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Un tirocinio non curricolare si considera "attivato" quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell'art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;

b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I tirocini offerti dal beneficiario devono essere inseriti, dal soggetto promotore, sul sito di borsa lavoro (<https://lavoro.regione.toscna.it/Toscanalavoro>). Inoltre ogni tirocinio attivato è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOLARTI.

Non sono ammesse domande di aiuto riferite al presente tipo di operazione (4.1.1) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **15.000** euro.

La domanda di aiuto riferita al presente tipo di operazione (4.1.1) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita al presente tipo operazione (4.1.1) il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

## **3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto**

### **3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese**

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
  - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
  - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
  - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

- nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

### 3.4.2 Termini reattivi alla presentazione della domanda di pagamento a saldo

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo è determinato sia in funzione della complessità dell'operazione sia in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE. Pertanto, a titolo ordinatorio, può essere riconosciuto un **termine massimo di 180** giorni per investimenti che prevedono lavori e/o acquisti.

E' possibile la concessione di una sola proroga del termine previsto inizialmente nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento **fino ad un massimo di 180 giorni** complessivi tenuto conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento, sentita l'Autorità di Gestione FEASR, valuterà sulla base anche del termine ultimo per l'invio delle liquidazioni all'Organismo Pagatore. Non saranno concesse ulteriori proroghe anche se opportunamente motivate e/o riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario **oltre i 180 giorni**.

### 3.4.3 Varianti in corso d'opera

Al richiedente è concesso di richiedere **una sola** variante in corso d'opera diversa da quella relativa al "cambio beneficiario".

## 3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

### 3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

### 3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Nel caso di acquisto di "**Trattori e mietitrebbie**", si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA comprendente 10 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione denominata "Aggiornamento dei valori OSC – marzo 2022"; per quanto riguarda gli accessori per la trattatrice e per le mietitrebbie valgono gli indirizzi gestionali descritti nella versione della metodologia datata dicembre 2020. Entrambi i documenti sono consultabili al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

Ulteriori dettagli collegati all'utilizzo della suddetta metodologia dei costi standard, sono contenuti nel documento elaborato dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, a cui si rinvia per maggiori dettagli, dal titolo "Orientamenti per la redazione e istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati - mietitrebbie/trattrici.

Nel caso delle "**Spese Generali**" collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione "Aggiornamento 2021" consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con **DGR n. 828 del 18 luglio 2022** consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

### **3.5.3 Investimenti materiali e immateriali**

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

### **3.5.4 Interventi/spese non ammissibili**

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina, sistemi idroponici e/o areoconici e/o sistemi fog e/o sistemi di nebulizzazione e altri sistemi simili che somministrano acqua riferiti in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
2. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
3. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
4. costi di ammortamento;
5. manutenzioni ordinarie e straordinarie;
6. acquisto di materiale usato;
7. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
8. investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai precedenti paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
9. investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo; detenuti per affezione/diporto/sport; destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/1994 e ssmii; di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica);
10. investimenti che non soddisfano almeno una delle condizioni richiamate alle lettere da a) a d) elencate al precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili";
11. escavatore;
12. macchinari per la lavorazione del terreno;
13. accessori della trattoria per la lavorazione del terreno;
14. rimorchi e carrelli collegabili alla trattoria per il trasporto dei prodotti e mezzi tecnici aziendali;
15. attrezzature e mezzi per la movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
16. investimenti per i quali entro il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo non sono state acquisite tutte le autorizzazioni e/o i titoli richiesti per consentire il loro utilizzo (ad esempio per uso del drone). Le spese collegate all'acquisizione e rilascio di tali autorizzazioni e/o titoli non sono ammissibili al finanziamento;
17. i costi relativi all'attivazione di servizi collegati all'utilizzo di servizi digitali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canoni, abbonamenti, etc.;



18. nel caso di sistema a rateo variabile (VRT) previsto per macchinari/attrezzature per la distribuzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non sono ammessi sistemi diversi da quelli che si basano sulla lettura di mappe di prescrizione.

### 3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione:  4.1.1.	Contributo in conto capitale	<p>75% per tutti gli investimenti incluse le spese generali;</p> <p>Inoltre sono previste le maggiorazioni di seguito elencate, precisando che <u>la percentuale massima consentita è pari al 90%</u>, come indicato dall'Allegato II del Reg. Ue 1305/2013 così come modificato dal Reg. Ue 2220/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.</li> <li>- 15% in caso di "giovane agricoltore" che soddisfa tutte le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione <b>[1]</b>;</li> <li>- essersi insediati (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione;</li> <li>- avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nel tipo di operazione;</li> </ul> </li> <li>- 15% per investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 (pagamenti agro climatico ambientali) e 29 (agricoltura biologica) cosiddetti "ambientali". <b>[2]</b></li> </ul>

**[1]** Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione "giovane agricoltore" è soddisfatto nei seguenti casi:

- a) imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- b) società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- c) società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- d) cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- e) società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

**[2]** Per poter beneficiare della maggiorazione cosiddetta "ambientale" è necessario che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i beneficiari aderiscono al momento della presentazione della domanda di aiuto agli impegni previsti da uno o più dei bandi attuativi del tipo di operazione 10.1.1, tipo di operazione 10.1.2; tipo di operazione 10.1.3; tipo di operazione 10.1.4; sottomisura 11.1; sottomisura 11.2;

b) gli investimenti su cui viene riconosciuta la maggiorazione sono collegati ad impegni per cui il soggetto percepisce il premio e che risultano ancora attivi al momento della presentazione della domanda di pagamento riferita alla domanda di aiuto presentata sul presente bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1.

### 3.7 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, non può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, dal momento che i tassi di contribuzione previsti dal presente bando coincidono con quelli fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii e il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii."

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...). Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

## 4. Modalità e termini di presentazione della domanda

### 4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) cliccando su: Portali on line - Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia, e, una volta entrato nel proprio fascicolo aziendale, sulla opzione "PSR Investimenti 2014 – 2022" presente nella sezione denominata "Fascicolo e domande".

### 4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto **a decorrere dal 20 gennaio 2023 ed entro le ore 13.00 del 06 marzo 2023**.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto indipendentemente dal numero di UTE/UPZ presenti nel fascicolo elettronico di Artea. Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPZ oppure riferite ad UTE/UPZ diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE o l'UPZ principale in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

L'UTE o l'UPZ principale indicata in domanda deve essere classificata tale nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

### 4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc..).

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione è fatta nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, decorsi i quali la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Di seguito si riporta una lista delle informazioni minime da comunicare unitamente alla domanda di aiuto:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
5. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della

- sostenibilità globali dell'azienda;
6. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
  7. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
  8. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
  9. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
  10. quando pertinente, descrizione del progetto, anche con l'ausilio di elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale e/o, quando pertinente, di computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera). Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
  11. giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Nel caso di utilizzo dei preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
  12. nel caso delle spese di progettazione, allegare il file in excel scaricato dalla domanda di aiuto opportunamente compilato;
  13. descrizione del processo operativo di introduzione/potenziamento dell'agricoltura di precisione e di digitale, dalla fase di digitalizzazione dei dati agricoli fino al loro impiego, anche in collaborazione con i servizi digitali e DSS in agricoltura, per l'esecuzione di interventi di precisione in grado di migliorare la competitività e la sostenibilità delle produzioni agricole. Inoltre deve dimostrare come l'investimento sia in grado di soddisfare almeno una delle condizioni richiamate alle lettere da a) a d) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili".

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

## 5. Valutazione e istruttoria della domanda

### 5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 4 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Principio	Specifiche	Punti
<b>I</b> <b>Territorio</b>	a.1) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona B; - l'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in zona B;	<b>2</b>
	a.2) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%)	<b>3</b>

	<p>in zona C1; - l'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in zona C1;</p>	
	<p>a.3) la priorità è attribuita quando: - l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 &gt; del 50%) in una o più delle seguenti zone: C2; D; zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013. - l'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in una o più delle seguenti zone: C2; D; zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013;</p>	<b>4</b>
	<p>b) la priorità è attribuita quando: - L'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 &gt; del 50%) in una o più delle seguenti zone; Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL; - L'UPZ principale indicata in domanda ricade interamente in una o più delle seguenti zone: Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, aree con vincolo paesaggistico art. 136 D lgs 42/2004, ZVN, escluse le ANPIL;</p>	<b>4</b>
	<p><b>1) I punteggi di cui alle lettere a1), a2) e a3) non sono cumulabili;</b></p> <p><b>2) I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili;</b></p> <p>Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a2) e a3), la parte di UTE/UPZ principale che ricade contemporaneamente dentro più zone viene conteggiata con riferimento ad una sola zona.</p> <p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto.</p> <p>Nel caso di UPZ la priorità è riconosciuta quando l'unità produttiva è geolocalizzata all'interno di una zona meglio descritta in ciascun criterio di cui alla lettera a) e b).</p> <p>A fini dell'attribuzione dei criteri di cui alle lettere a1), a2) e a3) l'elenco dei comuni che ricadono in ciascuna delle Aree rurali richiamate negli stessi da prendere come riferimento è quello pubblicato nella sezione denominata "Aree rurali eligibili agli interventi previsti dal Psr 2014-2022" contenuta nella pagina denominata "Tipologie di territori a cui sono soggetti alcuni interventi del Programma di sviluppo rurale 2014-22" (link: <a href="https://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20">https://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20</a>).</p>	
<b>II Certificazione di qualità</b>	<p>a.1) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che nel caso in cui in domanda sia indicata: - L'UTE, tutte le superfici che la compongono e/o tutti gli</p>	<b>3</b>

	<p>allevamenti dell'UPZ ad essa collegata siano condotti con il metodo biologico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'UPZ principale, tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.</li> </ul>	
	<p>a.2) Il soggetto richiedente è iscrivibile all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione all' Elenco sia antecedente la data di emissione dell'atto di assegnazione. E' iscrivibile quando la "notifica iniziale" risulta nello stato di "Presentata/Rilasciata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). L'iscrizione all'elenco si ha quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).</p> <p>Ai fini del riconoscimento della priorità è necessario che nel caso in cui in domanda sia indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'UTE, tutte le superfici che la compongono e/o tutti gli allevamenti dell'UPZ ad essa collegata siano condotti con il metodo biologico;</li> <li>- l'UPZ principale, tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.</li> </ul>	<b>3</b>
	<p>b) Il soggetto richiedente si trova in una o entrambe le seguenti situazioni:</p> <p>1) ha almeno un prodotto dell'UTE/UPZ principale indicata in domanda, inclusi quelli vitivinicoli, iscritti ad un organismo di controllo delle DOP e/o IGP;</p> <p>2) è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni volontarie collegate al processo produttivo con riferimento all'UTE/UPZ principale indicata in domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);</li> <li>- UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);</li> <li>- UNI EN ISO 22005 (rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare);</li> <li>- ISO 14001, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto);</li> <li>- ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità</li> <li>- Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);</li> <li>- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 e ssmmii;</li> <li>- ISO 50001 sistema di gestione dell'energia;</li> <li>- ISO/TS 14067 Carbon footprint of products;</li> <li>- Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE</li> <li>- Vivaifiori;</li> <li>- Fiori Italiani – eccellenza dai produttori nazionali;</li> <li>- EQUALITAS – Vino sostenibile;</li> <li>- VIVA – vino sostenibile.</li> </ul>	<b>3</b>
	<b>I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili</b>	
	<p>a) il soggetto richiedente, è di genere femminile</p>	<b>2</b>

<p><b>III</b> <b>Genere femminile</b></p>	<p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile;</li> <li>- società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;</li> <li>- società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile;</li> <li>- società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;</li> </ul>	
<p><b>IV</b> <b>Settori di intervento</b></p>	<p>a) Almeno il 30% di Standard Output totale dell'UTE indicata in domanda, risultante dalla superficie agricola utilizzata del piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162/2015 e/o dalla consistenza di stalla, è riferita ad uno o più dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cerealicolo (limitatamente al frumento duro e tenere)</li> <li>• bovino</li> <li>• ovi-caprino</li> <li>• suinicola (limitatamente agli allevamenti iscritti nel rispettivo libro genealogico delle razze autoctone toscane inserite nel repertorio regionale istituito ai sensi della LR 64/2004 e ss.mm.ii)</li> <li>• olivicolo</li> <li>• ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, per uno dei prodotti inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "07 e 08";. Non rientrano fra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12"</li> <li>• ortofrutticola, compreso il settore castanicolo da frutto, con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii.</li> </ul>	<p><b>3</b></p>
<p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto;</p> <p>Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) del 2010 – Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i valori contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii.</p> <p>Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, non potranno essere computate.</p> <p>Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori.</p> <p>Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Con la dicitura "consistenza di stalla" deve intendersi la "consistenza BDN" riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato deve intendersi come "consistenza BDN" riferita all'anno corrente di presentazione della domanda.</p>		

<b>V Dimensione aziendale</b>	a.1) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output è entro la <b>VII</b> classe (fino a < <b>100.000</b> €)	<b>5</b>
	a.2) azienda agricola che per dimensione economica aziendale, in termini di Standard Output rientra nella <b>VIII</b> classe (da <b>100.000</b> € a < <b>250.000</b> €)	<b>4</b>
	<p>Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione dei suddetti criteri di selezione, è l'ultimo presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto.</p> <p>Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) del 2010 – Regione Toscana, ed è calcolato prendendo come riferimento i valori contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii.</p> <p>Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – Regione Toscana, non potranno essere computate.</p> <p>Le foraggere presenti nel piano delle coltivazioni concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori.</p> <p>Gli allevamenti concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output se il soggetto che presenta domanda di aiuto è il detentore dei capi e se questi ultimi sono registrati in BDN; nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Con la dicitura "consistenza di stalla" deve intendersi la "consistenza BDN" riferita all'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto; in assenza di detto dato deve intendersi come "consistenza BDN" riferita all'anno corrente di presentazione della domanda.</p>	
<b>VI Tipologia di investimenti</b>	a) il richiedente, attraverso il tipo di operazione 4.1.1, realizza investimenti materiali da soli o insieme ad investimenti immateriali, escluse le spese generali:	
	<p style="padding-left: 40px;">1. unicamente per le produzioni vegetali;</p> <p style="padding-left: 40px;">2. unicamente per la zootecnia;</p> <p style="padding-left: 40px;">3. su entrambi i suddetti settori (produzioni vegetali e zootecnia);</p>	<b>2</b> <b>3</b> <b>4</b>
<p><b>I punteggi di cui ai punti c.1), c.2) e c.3) non sono cumulabili.</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento della priorità, le trattrici sono da attribuire unicamente al settore "produzioni vegetali", anche nel caso in cui all'UTE oggetto della domanda sono collegate UPZ che possono giustificare l'utilizzo nel settore zootecnico.</p>		
<b>VII Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali</b>	<p>a) Il richiedente si trova in una delle seguenti situazioni:</p> <p>1) mette a disposizione tutta o una parte della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'UTE indicata in domanda a soggetti terzi per consentire loro lo svolgimento dell'attività di apicoltura nomadista.</p> <p>2) alla presentazione della domanda di aiuto è un apicoltore</p>	<b>1</b>



	<p>registrato con la tipologia di attività "produzione per commercializzazione/apicoltore professionista" nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014 ed è in possesso di almeno 40 alveari risultanti dalla stessa registrazione nella banca dati apistica.</p>	
	<p>In tutti i casi non rientra nell'attività di apicoltura quella finalizzata alla produzione di miele per autoconsumo.</p> <p>Nel caso del punto 1) ai fini dell'attribuzione della priorità è richiesto che sia dimostrata la presenza degli alveari nell'Ute oggetto della domanda di aiuto in uno o più periodi all'interno dell'arco temporale che intercorre fra la data di presentazione della domanda di aiuto e l'emissione dell'atto di assegnazione.</p>	
<b>Totale</b>	<b>29</b>	

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e al momento della presentazione della domanda di saldo.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in domanda di aiuto viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i criteri:

1. "Territorio – lettere a) e b)", "Settori di intervento – lettera a)", "Dimensione aziendale – lettera a)", per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano delle coltivazioni presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto.
2. "Certificazione di qualità" – punto a.2 (soggetti iscrivibili)" per il quale la data della "notifica iniziale" per l'iscrizione all'Elenco pubblico degli operatori biologici deve essere antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e l'iscrizione al suddetto Elenco sia antecedente alla data di emissione dell'atto di assegnazione;
3. "Tipologia di investimenti – lettera a) per il quale la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento;
4. "Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali" – lettera a.1) (cessione terreni a apicoltori terzi) per il quale la verifica va fatta in base alla documentazione presentata dal richiedente prima dell'emissione dell'atto di assegnazione che attesti la presenza di alveari nell'UTE oggetto della domanda in uno o più periodi all'interno dell'arco temporale che intercorre fra la data di presentazione della domanda di aiuto e l'emissione dell'atto di assegnazione (documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità del'11/08/2014 e ssmmii).

Inoltre, tutti i criteri di selezione devono essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo, fatta eccezione per i criteri:

- a. "Territorio – lettere a) e b)", "Settori di intervento – lettera a)", "Dimensione aziendale – lettera a)", per i quali la verifica, deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano delle coltivazioni presentato nell'anno 2022 entro il mese di settembre. Nel caso di azienda che nell'anno 2022 non abbia presentata alcun piano di coltivazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto;
- b. "Tipologia di investimenti – lettera a) per il quale la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi in sede di istruttoria di saldo;
- c. "Miglioramento qualitativo delle produzioni aziendali" – lettera a.1) (cessione terreni a apicoltori terzi) per il quale la verifica va fatta in base alla documentazione presentata dal richiedente prima dell'emissione dell'atto di assegnazione che attesti la presenza di alveari nell'UTE oggetto della domanda in uno o più periodi all'interno dell'arco temporale che intercorre fra la data di presentazione della

domanda di aiuto e l'emissione dell'atto di assegnazione (documentazione acquisita dall'apicoltore relativa alle movimentazioni ai sensi del DM Sanità del'11/08/2014 e ssmmii).

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Limitatamente al criterio "Territorio – lettera a)", "Dimensione aziendale – lettera a)", qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Limitatamente al criterio "Tipologia di investimenti – lettera a.3" qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo detto criterio non possa essere confermato, si ammette che possa essere riconosciuto il punteggio del criterio a.1) o a.2) se ne ricorrono le condizioni richiamate nel criterio stesso. In tali casi, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione della priorità corrispondente all'investimento ammesso con conseguente riduzione del punteggio richiesto/ammesso.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei **4 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

## 5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

## 5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una data graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La graduatoria scade in caso di apertura di nuovo bando sul tipo di operazione 4.1.1 (agricoltura di precisione e digitale) e comunque non oltre il termine ultimo per evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

## 5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall' Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

## 5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

## 5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

## 6. Realizzazione e modifica dei progetti

### 6.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante, nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo "Varianti in corso d'opera" del presente documento;

- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo "Termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento di saldo" del presente documento;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo "Termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento di saldo" del presente documento;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", dal Decreto del Direttore di Artea n. 134 del 28/11/2018 e ss.mm.ii;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016, in ordine ai dati personali, gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli...";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- la clausola di sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione della GRT n. 4 del 25/10/2016.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'UCI. L'UCI provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario.

## 6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di aiuto presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
- b) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità e i tassi di contribuzione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "possesso UTE/USP" delle suddette "Disposizioni comuni";
- d) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- e) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità", nella consapevolezza che il mancato rispetto delle norme sulla cumulabilità

comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;

- f) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- g) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- h) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni" e nel presente bando;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- j) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- k) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- l) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- m) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- n) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- r) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- s) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- t) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- u) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema Artea della domanda di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- v) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- w) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- x) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- y) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- z) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- aa) possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- bb) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il massimale di contributo sarà rimodulato come previsto nel presente documento;
- cc) ad acquisire entro il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo tutte le autorizzazioni e/o i titoli richiesti per consentire l'utilizzo delle attrezzature acquistate con il presente tipo di operazione (ad esempio autorizzazioni/licenze necessarie per l'utilizzo del drone);
- dd) a dimostrare il soddisfacimento di una delle condizioni richiamate al paragrafo "Interventi finanziabili e spese ammissibili" del bando anche tramite la presentazione di opportuna reportistica prodotta da

tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori oggetto di finanziamento quale, a titolo esemplificati e non esaustivo, mappe di vigore, mappe di prescrizione, mappe di resa, report dei dati riferiti ad alcuni periodi di tempo prodotti da sensoristica oggetto di finanziamento nella consapevolezza che se gli investimenti ammessi al sostegno non soddisfano almeno una delle condizioni richiamate nel suddetto paragrafo non sono ammessi al pagamento degli aiuti.

### 6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

In tutti i suddetti casi restano ferme le limitazioni previste al precedente paragrafo "Varianti in corso d'opera" del presente bando.

### 6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

## 7. Erogazione e rendicontazione

### 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

### 7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

### 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento ammesso a finanziamento attraverso richiesta presentata utilizzando apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

## 8. Verifiche, controlli e revoche

### 8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

### 8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

### 8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

### 8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e s.m.i.

## 9. Disposizioni finali

### 9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si fa presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
  - partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
  - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.  
I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp\_dpo@regione.toscana.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## 9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione/gestione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti> e il portale di Giovanisì ([www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it)).

## 9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 144 del 24/11/2021.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili;
12. Possesso dell'UTE/UPS.

X -----X